SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 658-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1960 modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1962 (V. Stampato n. 2687)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (SEGNI)

e dal Ministro della Difesa
(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro (TAMBRONI)

col Ministro dei Trasporti
(ANGELINI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici
(TOGNI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 novembre 1962

Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile

Art. 1.

È istituito, presso il Ministero dei trasporti, il Commissariato per l'aviazione civile, che assume tutti i compiti e le attribuzioni esercitati dal Ministero della difesa in materia di aviazione civile, nonchè tutte le competenze già attribuite dal Codice della navigazione al Ministero dell'aeronautica, semprechè non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Il Commissariato per l'aviazione civile è articolato in una Direzione generale ed in tre compartimenti di traffico aereo, che avranno giurisdizione amministrativa e funzioni di coordinamento e di controllo sulle circoscrizioni di aeroporto.

I servizi di assistenza al volo continuano ad essere forniti all'aviazione civile dallo Ispettorato delle telecomunicazioni e della assistenza al volo del Ministero della difesa.

Art. 2.

È istituita una Commissione tecnica per la circolazione aerea civile con il compito di studiare i provvedimenti necessari al coordinamento delle attività aeree civili con quelle militari nell'ambito dello spazio aereo nazionale; di esprimere parere in merito all'organizzazione e all'impiego in detto spazio dei mezzi e dei servizi di telecomunicazioni e della circolazione aerea ai fini dell'aviazione civile. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Con-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero

Art. 1.

Il Ministero dei trasporti assume la denominazione di Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Ad esso sono devoluti tutti i compiti e le attribuzioni esercitati dal Ministero della difesa in materia di aviazione civile, nonchè tutte le competenze già attribuite dal Codice della navigazione al Ministero dell'aeronautica.

(V. art. 9).

(V. art. 3).

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

siglio dei ministri, di concerto col Ministro dei trasporti, ed è composta:

da un Presidente, designato dal Commissario per l'aviazione civile;

da due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno appartenente allo Ispettorato delle telecomunicazioni;

da un rappresentante dello Stato Maggiore della difesa;

da due rappresentanti del Commissariato per l'aviazione civile.

Ai lavori della Commissione potranno essere chiamati a partecipare, di volta in volta, esperti dei vari rami interessati. (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 2.

Per l'esercizio dei compiti e delle attribuzioni di cui al precedente articolo è istituito nel Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile un Ispettorato generale dell'aviazione civile, cui è preposto un direttore generale.

L'organizzazione centrale comprende:

- *a*) il servizio degli affari generali e del personale;
 - b) il servizio degli aeroporti;
 - c) il servizio dei trasporti aerei.

Le circoscrizioni di aeroporto di cui all'articolo 688 del Codice della navigazione sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

La Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti assume la denominazione di Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Nell'ambito della predetta Ragioneria tutti i servizi concernenti l'aviazione civile devono essere affidati a ripartizioni organiche diverse da quelle che si occupano dei trasporti.

Art. 3.

I servizi di assistenza al volo continuano ad essere forniti all'Ispettorato generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 3.

Alla costruzione e all'ampliamento degli aeroporti civili demaniali provvede il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, su progetti del Commissariato per l'aviazione civile.

I progetti di aeroporti, di aerodromi, di eliporti, di campi di volo, di campi di fortuna non appartenenti allo Stato, devono essere approvati dal Commissariato per l'aviazione civile.

Art. 4.

Per i provvedimenti che abbiano diretti riflessi sulla difesa del Paese, il Commissariato per l'aviazione civile deve prendere accordi preventivi con il Ministro della difesa. Il Registro aeronautico italiano passa sotto la vigilanza del Commissariato per l'aviazione civile.

La vigilanza sull'Aero Club d'Italia è esercitata dal Commissario per l'aviazione civile di concerto con il Ministro della difesa.

 $(V. 1^{\circ} comma).$

Art. 5.

Il coordinamento dei trasporti aerei con quelli ferroviari, stradali e marittimi e dello sport aereo viene curato dal Ministro dei trasporti, di concerto, per i singoli settori di competenza, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro della marina mercantile e con quello del turismo. (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

e dell'aviazione civile, dall'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo del Ministero della difesa.

Art. 4.

Alla progettazione, costruzione e ampliamento degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali provvede il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.

I progetti di aeroporti, eliporti, di campi di volo, di campi di fortuna non appartenenti allo Stato debbono essere approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Art. 5.

I provvedimenti che abbiano diretti riflessi sulla difesa nazionale sono adottati d'intesa col Ministero della difesa.

La vigilanza sull'Aereo Club d'Italia e sullo sport aereo è esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, di concerto col Ministero della difesa e, per lo sport aereo, con il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Registro aeronautico italiano passa sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 6.

Il Commissario per l'aviazione civile è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei ministri, e cessa dall'incarico con la formazione del Governo successivo a quello in carica al momento della sua nomina.

Il Commissario per l'aviazione civile interviene senza voto deliberativo alle riunioni del Consiglio dei ministri quando siano trattate questioni di competenza del Commissariato per l'aviazione civile.

Art. 7.

Il Commissario per l'aviazione civile è assistito da un Consiglio superiore della aviazione civile, avente funzioni consultive.

Il parere di detto Consiglio è obbligatorio su:

- a) i diritti di transito e di traffico aereo;
- b) le concessioni di esercizio di areolinee;
- c) i programmi ed investimenti a sviluppo poliennale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Soppresso.

Art. 6.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile è assistito dal Consiglio superiore dell'aviazione civile, che è organo consultivo per tutte le questioni concernenti l'aviazione civile ed il traffico aereo.

Il parere del Consiglio superiore è obbligatorio nelle seguenti materie:

- 1) concessioni di esercizio di servizi aerei di linea;
- 2) programmi <u>di investimento</u> a sviluppo poliennale;
 - 3) istituzione di nuovi aeroporti;
- 4) forma e modalità delle gestioni aeroportuali.

Per lo studio dei provvedimenti necessari per il coordinamento delle attività aeree civili con quelle militari nell'ambito dello spazio aereo nazionale e di ogni altra questione di speciale importanza il Consiglio superiore dell'aviazione civile nomina, nel suo seno, particolari commissioni, le quali affidano ad un proprio membro l'incarico di riferire al Consiglio le conclusioni adottate.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Ant. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione delle norme relative alla composizione, alla organizzazione e al funzionamento del Consiglio superiore dell'aviazione civile, che non dovrà comprendere più di 15 membri e nel quale dovranno essere rappresentati i Ministeri interessati.

Nella composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile, oltre alla presenza di rappresentanti del Commissariato, dovrà essere assicurata la partecipazione di delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina mercantile, della sanità, del turismo e delle partecipazioni statali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 7.

Il Consiglio superiore dell'aviazione civile è composto di un presidente, del direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato, di un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'avvocato generale dello Stato, e di altri nove membri designati ciascuno dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero delle finanze, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato generale dell'aviazione civile), dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dal Ministero delle partecipazioni statali, dal Ministero della sanità, dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, nonchè di sei esperti uno dei quali rappresentante della categoria dei piloti civili, designato dall'A.N.P.A.C.

Fanno inoltre parte del Consiglio stesso due funzionari (civili o militari) dell'Amministrazione della difesa-aeronautica, di cui uno in servizio presso l'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, designati dal Ministero della difesa.

I membri designati dai Ministeri devono avere qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata.

La Commissione, da costituire ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, per lo studio dei provvedimenti necessari al coordinamento delle attività nell'ambito dello spazio aereo nazionale, è presieduta dal presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile ed è composta di altri quattro membri, di cui due appartenenti ai ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e due del Ministero della difesaaeronautica.

In seno al Consiglio superiore dell'aviazione civile è istituita una segreteria diretta da un funzionario della carriera diret-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

tiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione il quale esercita le funzioni di segretario del Consiglio.

Ant. 8.

Il presidente ed i membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Essi, ad eccezione del direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, permangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Non può essere membro del suddetto Consiglio chi sia proprietario, amministratore, rappresentante o consulente di società o ditte che siano o entrino in rapporto di affari con l'Amministrazione dell'aviazione civile.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese.

Per la validità delle adunanze del Consiglio superiore dell'aviazione civile occorre la presenza di almeno dodici membri, oltre il presidente, e per la validità dei pareri, la maggioranza degli intervenuti.

Art. 9.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di norme aventi valore di legge per regolare:

1) l'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, da articolarsi su tre compartimenti di traffico aereo, e la determinazione delle attribuzioni dell'organizzazione centrale, dei comparti-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 9.

Il Governo della Repubblica è delegato, altresì, a provvedere, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla emanazione delle norme necessarie:

- 1) per l'organizzazione ed il funzionamento dei compartimenti di traffico aereo, che non dovranno essere più di tre;
- 2) per l'istituzione dei ruoli del personale strettamente indispensabile in relazione alle effettive esigenze dei servizi e comunque per un numero di posti non superiore a 250, nonchè per la prima formazione dei ruoli stessi mediante trasferimenti e concorsi riservati. Per i trasferimenti si osserverà il criterio di trasferire, a domanda, negli istituendi ruoli personale di ruolo del Ministero della difesa, nel limite massimo di quello in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, o di altre Amministrazioni statali nel limite di 1/5 dei posti non coperti da personale di ruolo del Ministero della difesa; i trasferimenti saranno effettuati nella carriera corrispondente e nella qualifica posseduta o, previo concorso interno, nelle qualifiche immediatamente superiori, fermi restando i requisiti di anzianità per l'avanza-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

menti e delle circoscrizioni di aeroporto, con un criterio di largo decentramento dei servizi ed attribuzione di ampi poteri deliberanti agli organi preposti ai servizi periferici, e con caratteristica di definitività per quei provvedimenti di competenza degli stessi per cui non sia indispensabile la previsione della facoltà di ricorso;

2) la corrispondente organizzazione decentrata dei servizi di ragioneria e di controllo, con l'utilizzazione a tal fine dei già esistenti uffici periferici della Ragioneria e della Corte dei conti.

Art. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato altresì a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di norme aventi valore di legge per regolare:

(V. art. 9).

1) l'istituzione dei ruoli organici degli impiegati civili strettamente indispensabili in relazione alle effettive esigenze dei servizi dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e comunque per un numero di posti non superiore a 350 e la prima formazione dei ruoli stessi mediante trasferimenti e concorsi riservati.

Per i trasferimenti negli istituendi ruoli dovrà essere osservato il criterio di consentire l'inquadramento a domanda nel limite dei posti disponibili e nelle carriere e qualifiche corrispondenti al personale civile del ruolo ordinario del Ministero della difesa.

I concorsi dovranno essere per titoli, riservati agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, e per titoli e per esame speciale, consistente in un colloquio sui servizi di istituto dell'Ispettorato generale, riservati agli ufficiali in ausiliaria e nella riserva ed al personale civile dei ruoli ag-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

mento a dette ultime qualifiche prescritti dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; i ruoli del personale del Ministero della difesa saranno ridotti di tanti posti quanti saranno gli impiegati degli stessi ruoli che saranno trasferiti in quelli del Commissariato. Per i concorsi si osserverà il criterio di prevedere concorsi, per titoli e per esame speciale consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto del Commissariato, a qualifiche anche superiori alle iniziali, riservati al personale militare in ausiliaria e nella riserva e al personale civile dei ruoli aggiunti dell'Aeronautica, in servizio presso il Commissariato, e, per i posti eventualmente ancora disponibili nelle qualifiche iniziali, concorsi per esame riservati agli ufficiali e sottufficiali di complemento e al personale civile non di ruolo dell'Aeronautica, in servizio presso il Commissariato. Al personale militare in ausiliaria e nella riserva sarà riservato un numero di posti non superiore a 2/5 di quelli vacanti dopo i trasferimenti di personale di ruolo del Ministero della difesa e per qualifiche non superiori a quelle corrispondenti al coefficiente di trattamento economico di cui gli aspiranti sono in godimento. Al personale dei ruoli aggiunti sarà riservato un numero di posti non superiore a 2/5 di quelli vacanti dopo i trasferimenti di personale di ruolo del Ministero della difesa e per qualifiche non superiori a consigliere di 1^a classe o equiparate, a segretario o equiparate, ad archivista o equiparate e a usciere capo o equiparate, rispettivamente per le carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario. I concorsi potranno essere banditi solo dopo che siano stati effettuati i trasferimenti;

3) per il conferimento di specifici incarichi, in numero non superiore a ventì unità, con le modalità previste dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

giunti delle carriere direttive e di concetto del Ministero della difesa-aeronautica.

I concorsi riservati al personale militare potranno concernere anche qualifiche superiori a quelle iniziali e non più di due quinti dei posti disponibili dopo i trasferimenti: l'ammissione ai concorsi stessi dovrà essere consentita avendo riguardo all'assimilazione risultante dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

I concorsi riservati al personale dei ruoli aggiunti non potranno concernere qualifiche superiori a consigliere di prima classe, o equiparata, delle carriere direttive e a segretario o equiparata delle carriere di concetto e non più di due quinti dei posti disponibili dopo i trasferimenti.

Per la copertura dei posti disponibili dopo i trasferimenti in ciascuna delle qualifiche non superiori ad archivista, o equiparata, delle carriere esecutive e ad usciere capo, o equiparata, delle carriere del personale ausiliario dovrà essere osservato il criterio di conferire la totalità di detti posti al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti del Ministero della difesa-aeronautica.

I trasferimenti e i concorsi di cui al presente punto n. 1) sono riservati al personale in servizio presso la direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo del Ministero difesa-aeronautica e relativi organi periferici da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge;

Soppresso.

2) l'istituzione di un ruolo degli operai dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile nel quale inquadrare gli operai che, alla

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

4) per l'attuazione del secondo comma dell'articolo 11.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

Art. 10.

Fino all'istituzione dei ruoli organici di cui all'articolo 9, possono essere comandati alle dipendenze del Commissariato per l'aviazione civile, ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dipendenti civili del Ministero della difesa-aeronautica e di altre Amministrazioni statali; possono essere, altresì, destinati a prestare servizio alle dipendenze del predetto Commissariato ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici e appartengano al ruolo operai del Ministero della difesa-aeronautica o abbiano titoli ad essere inquadrati, ai sensi dell'articolo 62 della legge 3 marzo 1961, n. 90. L'organico degli operai del Ministero della difesa-aeronautica dovrà essere ridotto del numero dei posti previsti per il ruolo di nuova istituzione;

3) il trasferimento al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - degli impiegati civili non di ruolo del Ministero della difesa-aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici.

Soppresso.

Art. 11.

Le norme di cui ai precedenti articoli 9 e 10 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto coi Ministri del tesoro e della difesa.

Art. 12.

Fino alla data di nomina dei vincitori dei concorsi di cui alle norme previste dall'articolo 10, e di inquadramento in ruoli o trasferimento di cui allo stesso articolo, il personale civile del Ministero della difesa-aeronautica e gli ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici, sono messi a disposizione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

— Ispettorato generale dell'aviazione civile.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(V. art. 9, n. 2).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Gli organici dei ruoli del personale civile del Ministero della difesa-aeronautica, con effetto dalla data con la quale saranno disposti i trasferimenti di cui alle nonne previste dall'articolo 10, sono ridotti di un numero di posti pari, distintamente per ruoli e qualifiche, a quello dei posti coperti dal personale civile trasferito.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro sarà provveduto alla determinazione della consistenza dei nuovi organici dei ruoli del personale civile del Ministero della difesa-aeronautica, in conseguenza della riduzione verificatasi nei ruoli stessi in applicazione delle norme contenute nel precedente comma.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al personale e agli Uffici dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, è composto:

- 1) del direttore generale dell'aviazione civile;
 - 2) dei capi dei servizi centrali;
- 3) del presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile;
- 4) di due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile o, per delega, dal Sottosegretario di Stato.

Art. 11.

Il Commissariato per l'aviazione civile ha un proprio bilancio, che è presentato all'apSoppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

provazione del Parlamento ed è inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

Gli stanziamenti destinati alle spese sono amministrati, con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, dal Commissario per l'aviazione civile al quale, a tali effetti, ed entro i limiti stabiliti con le norme delegate di cui all'articolo 9, sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

I risultati della gestione sono dimostrati, per il rendiconto generale, con allegati distinti da quelli comprensivi della gestione delle spese del Ministero dei trasporti.

Presso il Commissariato per l'aviazione civile è costituito, per i prescritti controlli, un ufficio del Ministero del tesoro, con funzioni di ragioneria centrale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Fino all'approvazione del bilancio di cui all'articolo precedente, alle spese necessarie al funzionamento del Commissariato per la aviazione civile si provvede con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa concernenti i servizi della Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e le spese del personale per la quota parte relativa al personale del Ministero della difesa-aeronautica comandato al Commissariato per l'aviazione civile ai sensi del precedente articolo 10.

Alle nuove spese di carattere generale, valutate in lire 37.300.000, ivi comprese le spese per il personale indicato al numero 3) del precedente articolo 9, si provvede a carico del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile si provvede con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, concernenti i servizi della Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e le spese del personale per la quota parte relativa al personale del Ministero della difesa-aeronautica messo a disposizione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai sensi del precedente articolo 12, fin quando detti stanziamenti e dette spese non saranno inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Alle nuove spese di carattere generale valutate in lire 37.300.000 si provvede a carico del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Per la determinazione dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'Aviazione civile, e per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune, sarà costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Mininistri della difesa e dei trasporti, un Comitato presieduto dal Ministro della difesa, e composto pariteticamente di otto membri — in essi compreso il Presidente — designati rispettivamente dal Ministro della difesa e dal Commissario per l'aviazione civile.

Le modalità per l'uso comune dei beni e servizi di impiego promiscuo saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità della determinazione del Comitato di cui al precedente primo comma. Al Comitato stesso sarà deferita la definizione di ogni questione relativa all'applicazione del suddetto decreto.

L'assegnazione in uso al Commissariato per l'aviazione civile degli immobili in uso all'Aeronautica militare da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile sarà disposta dal Ministro delle finanze; quella dei beni mobili sarà effettuata a cura del Provveditorato generale dello Stato, se trattisi di beni assegnati in uso all'Aeronautica militare da detto Provveditorato, ovvero a cura del Ministero della difesa, se trattisi di beni da esso Ministero acquisiti a carico del proprio stato di previsione della spesa. Il trasferimento di questi ultimi beni sarà effettuato a titolo gratuito.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Identico.

Art. 15.

Per la determinazione dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'aeronautica militare e dell'aviazione civile e per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune, sarà costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della difesa e dei trasporti e dell'aviazione civile, un Comitato presieduto dal Ministro della difesa e composto di altri sette membri designati, tre dal Ministro della difesa e quattro dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Identico.

L'assegnazione in uso al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile degli immobili in uso all'aeronautica militare da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile sarà disposta dal Ministro delle finanze; quella dei beni mobili sarà effettuata a cura del Provveditorato generale dello Stato, se trattisi di beni assegnati in uso all'aeronautica militare da detto Provveditorato, ovvero a cura del Ministero della difesa, se trattisi di beni da esso Ministero acquisiti a carico del proprio stato di previsione della spesa. Il trasferimento di questi ultimi beni sarà effettuato a titolo gratuito.

Per l'esplicazione dei compiti di cui all'articolo 4 l'Ispettorato generale dell'aviazione civile può avvalersi, fino a quando non

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

sara stato attuato quanto previsto dal presente articolo, dell'opera della Direzione generale del demanio del Ministero della difesa-aeronautica.

Art. 14.

La Direzione generale dell'aviazione civile e traffico aereo del Ministero della difesa è soppressa. Art. 16.

Identico.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.